



Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di bilancio

L'ORGANO DI REVISIONE

Vista

- la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2017;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 04/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 04/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvata la nota di aggiornamento del DUP per il periodo 2017/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 04/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- la deliberazione n.71 del 05/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per la gestione delle risorse;

Visti:

- gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
- il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

- l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;
- l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

- b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *"l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi."*
- di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, e cioè che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;
- Tenuto conto che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, per l'esercizio 2017 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

Rilevato che:

- 1- con nota prot. n.10857 del 05/07/2017 il *responsabile* finanziario ha chiesto ai responsabili di gestione di: a) segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui; b) segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese; c) verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; d) verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- 2- che alla nota di cui sopra i servizi comunali non hanno riscontrato per quanto di rispettive competenze:

- la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere;

3- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2017, che rispettano gli equilibri di bilancio specificate nel prospetto allegato alla deliberazione sotto la lettera A), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2017

ENTRATA		Importo in €	Importo in €
Variazioni in aumento	CO	146.495,74	
	CA	121.495,74	
Variazioni in diminuzione	CO		6.850,00
	CA		6.850,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		182.595,86
	CA		182.595,86
Variazioni in diminuzione	CO	42.950,12	
	CA	42.950,12	
TOTALE A PAREGGIO	CO	139.645,74	
TOTALE	CA	114.645,74 *	

4- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto come riportato nei prospetti seguenti

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	1.379.204,52	1.379.204,52	199.955,01	1.179.249,51
Titolo II	424.476,52	424.476,52	128.695,34	295.781,18
Titolo III	489.329,46	489.329,46	135.836,11	10.767,90
Titolo IV	173.225,76	173.225,76	10.767,90	162.457,86
Titolo V	3.227,90	3.227,90	0	3.227,90
Titolo VI	0	0	0	0
Titolo VII	0	0	0	0
Titolo IX	39.087,34		200,00	38.887,34
TOTALE	2.508.551,50	2.469.464,16	475.454,36	1.690.371,69

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	1.464.299,99	1.464.299,99	968.300,22	495.999,77
Titolo II	365.318,10	365.318,10	188.087,24	177.230,86
Titolo III	0	0	0	0
Titolo IV	0	0	0	0
TOTALE	1.829.618,09	1.829.618,09	1.156.387,46	673.230,63

- 5- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
 il fondo cassa alla data del 24/07/2017 ammonta a €. 0;

Fondo cassa inizio esercizio in		+757.549,24
ENTRATE Tit. I /II/III	5.979.573,73	
SPESE Tit.I	5.894.988,78	
FPV spese correnti	8.073,38	
Quota capitale amm.to mutui	271.649,96	
Differenza		- 195.138,39
Oneri di urbanizzazione	130.000,00	+ 130.000,00
Applicazione avanzo di amministrazione	57.372,63	+ 57.372,63

Fondo cassa finale presunto

€. 749.783,48

- 6- il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 7- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 8- Verificato altresì che la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente e alla parte capitale pur evidenziando situazione di squilibrio economico finanziario, può essere riequilibrata ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 attraverso le seguenti misure:

Parte corrente:

<input type="checkbox"/> riduzione di spese correnti	€ 42.950,12
<input type="checkbox"/> impiego maggiori entrate correnti	€ 66.376,74
<input type="checkbox"/> riduzione entrate -	€ 6.850,00
TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE	€.102.476,86

Parte capitale:

<input type="checkbox"/> impiego maggiori entrate	€ 54.455,00
<input type="checkbox"/> utilizzo avanzo di amministrazione	€ 25.000,00
<input type="checkbox"/> alienazione di beni patrimoniali disponibili (10% vendita terreno)	€ 664,00
<input type="checkbox"/> TOTALE RIEQUILIBRIO CAPITALE	€. 80.119,00

Esprime

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- parere favorevole alla variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017

Li 27/07/2017

L'organo di revisione

